



Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

D.L. 39/2025 / A.C. 2333

Dossier n° 199 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
23 aprile 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2333
D.L.	39/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	31 marzo 2025
assegnazione:	1 aprile 2025
scadenza:	30 maggio 2025
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

Il [decreto-legge n. 39 del 2025](#), avente ad oggetto "**Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali**", si compone di due articoli.

L'**articolo 1** dispone, al **comma 1**, con riguardo alle **imprese di medie dimensioni** e alle **piccole e microimprese**, la **proroga** del termine entro cui stipulare i **contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, **direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale.

Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al:

- **1° ottobre 2025** per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della [direttiva \(UE\) 2023/2775](#);
- **31 dicembre 2025** per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775.

Sul punto, la relazione illustrativa del Governo osserva che la proroga suddetta muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro).

Al riguardo, si rammenta che le misure in materia di rischi catastrofali sono state introdotte dall'[articolo 1, commi 101 e seguenti](#), della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

In particolare, tale legge ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, **termine successivamente prorogato al 31 marzo del 2025** dall'[articolo 13, comma 1](#), del decreto-legge n. 202 del 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'**inadempimento dell'obbligo** di assicurazione viene considerato ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale possono essere, altresì, stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

A tale proposito, con riferimento alle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto ministeriale n. 18 del 2025](#).

In caso di **accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre**, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro. Per contribuire all'efficace gestione del

rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, SACE S.p.A. può concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Successivamente la legge n. 193 del 2024 ha affidato all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, anche utilizzando a tale scopo il portale concernente le assicurazioni obbligatorie auto. Inoltre, si ricorda che l'[articolo 3](#) della direttiva (UE) 2013/34, modificato dalla direttiva (UE) 2023/2775, fornisce le definizioni di microimpresa, piccola impresa e impresa di medie dimensioni. In particolare, affinché rientrino in tali categorie, è necessario che le imprese, alla data di chiusura del bilancio, non superino i limiti numerici di almeno due dei tre criteri rappresentati dal totale dello stato patrimoniale, dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e dal numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:

- microimpresa:
 - totale dello stato patrimoniale: 450 mila euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 mila euro;
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- piccola impresa:
 - totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro;
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- impresa di medie dimensioni (non rientranti nelle precedenti categorie):
 - totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Dalla relazione tecnica di accompagnamento emerge che la numerosità della platea è la seguente:

- microimprese: n. 5.486.853;
- piccole imprese: n. 336.828;
- medie imprese: n. 43.734.

Sono, inoltre, interessate dalla disposizione 9.456 grandi imprese.

Infine, si evidenzia che il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo è stato differito, con riferimento alle **imprese della pesca e dell'acquacoltura**, al **31 dicembre 2025** dall'[articolo 19, comma 1-*quater*](#), del decreto-legge n. 202 del 2024.

Il **comma 2** stabilisce che, per le imprese sopra menzionate, la disposizione (articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2024) secondo la quale **l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, **trova applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo**.

Il **comma 3 fa salvo** il termine del **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775. Inoltre, con riferimento alle medesime imprese, la disposizione di cui al sopra citato articolo 1, comma 102, trova applicazione **decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo** (ossia dal 30 giugno 2025).

In merito, si ricorda che, ai sensi del già menzionato articolo 3 della direttiva (UE) 2013/34, modificato dalla direttiva (UE) 2023/2775, sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Al riguardo, il Governo, nella relazione illustrativa, evidenzia che tale intervento ha il fine di evitare che l'imminenza dell'indiretta sanzione, costituita dalla perdita delle agevolazioni, possa costringere le imprese in questione a stipulare senza adeguata ponderazione e comparazione o comunque agevolare comportamenti speculativi da parte delle imprese assicurative.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge **entri in vigore il giorno stesso** della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è, dunque, vigente dal **31 marzo 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Motivi straordinari di necessità e urgenza

Il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di prorogare il termine per l'adempimento dell'obbligo - previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a carico delle imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia - di stipulare contratti

assicurativi dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Cost199	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.